



All'Unione dei Comuni della Val di Merse

e p.c. Gruppo Carabinieri Forestale Siena

**Oggetto:** L.R.30/2015, L.R. 39/00, D.G.R. 916/2011 – Valutazione di Incidenza relativa ad un intervento di esbosco di legname, pratica ART€A n. 2019FORATBG00000800011305270520340101, ubicato nel Comune di Sovicille (SI), Località Tonni, Proponente: Provincia di Siena, ZSC “Montagnola Senese”.

## PREMESSA

**Visto** il Decreto dirigenziale n. 5783 del 01/12/2015 del Direttore del Centro direzionale con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore “Tutela della Natura e del Mare”;

### Richiamati:

- il D.P.R. n. 357/1997;
- la L.R. n. 30/2015;
- la D.G.R. 644/2004;
- la D.G.R. 916/2011;
- la D.G.R. 1223/2015;
- il D.M. del 17/10/2007;

**Considerato** che la Provincia di Siena, ha presentato all'Unione dei Comuni della della Val di Merse una richiesta di autorizzazione per altre attività previste dal Regolamento Forestale (pratica ART€A n. 2019FORATBG00000800011305270520340101) in data 14/10/2019, finalizzata all’esbosco di legna risultante da un taglio abusivo eseguito all’interno della proprietà della Provincia di Siena denominata “Tenuta di Palazzo al Piano”;

**Verificato** che il modulo di pre-Valutazione relativo all’istanza in questione è stato debitamente compilato, inserito nel sistema SIGAF in data 21/10/2019, e di tale inserimento è stata data notizia tramite PEC al Settore Tutela della Natura e del Mare in data 21/10/2019 (prot. n. 2019/0390676);

## ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L’area di intervento è localizzata nel Comune di Sovicille nei pressi della località Tonni, in particolare l’area è individuata dalla particella 11/p del foglio 83, per un totale dichiarato di 2.80.00 ettari. La richiesta di autorizzazione riguarda la possibilità di effettuare l’esbosco della legna presente nell’area di taglio.

Analoga richiesta era già stata presentata nel 2018 (protocollo n. 2018/343406-A del 02/07/2018). Il Settore Tutela della Natura e del Mare in data 21/09/2018, con provvedimento protocollo AOOGR/442327/P.130.040 aveva rilasciato la valutazione di incidenza con provvedimento che escludeva incidenze significative sulle

specie e sugli habitat di interesse comunitario, a condizione che fossero rispettate le seguenti misure di mitigazione:

- *“lo smacchio della legna potrà essere realizzato esclusivamente con l’uso di animali da soma;*
- *durante le operazioni di esbosco dei prodotti legnosi, dovranno essere prese tutte le misure volte a minimizzare i danni alle piante in piedi, alla rinnovazione e al suolo;*
- *i sistemi di concentrazione ed esbosco non dovranno innescare fenomeni di degradazione del suolo, non dovranno alterare la qualità delle acque e non dovranno provocare impatti negativi a valle delle aree utilizzate;*
- *dovrà essere evitato, per quanto possibile, che la ramaglia e gli altri residui delle utilizzazioni boschive siano distribuiti sulla superficie di taglio, anche se depezzati, a meno che non siano stati preventivamente tritati, sono fatte salve le indicazioni per il mantenimento del legno morto (5 piante/ettaro morte o deperienti)”*.

Il sopralluogo effettuato in data 15/01/2020, insieme al tecnico dell’Unione dei Comuni della Val di Merse, ha evidenziato la buona ricrescita della vegetazione nell’area interessata dal taglio boschivo, i ricacci delle ceppaie, infatti, presentavano altezze mediamente superiori al metro.

Nonostante il buon sviluppo vegetativo è stato verificato che è tuttora possibile realizzare lo smacchio della legna utilizzando gli animali da soma. L’eventuale danneggiamento dei ricacci, infatti, sarà limitato a quelli presenti lungo le vie di accesso degli animali e può essere considerato trascurabile e tale da non determinare effetti negativi sulla conservazione dell’habitat di interesse comunitario interessato (habitat 9340 “Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*”).

Al contrario, l’accesso all’area con mezzi motorizzati e la realizzazione di vie sufficientemente larghe per per il loro spostamento comporterebbe la compromissione di numerose ceppaie e della rinnovazione presente.

Essendo già avviata la fase di rinaturalizzazione, le operazioni di esbosco potrebbero essere causa di disturbo per l’eventuale fauna protetta presente, soprattutto durante il periodo riproduttivo.

#### **MISURE DI MITIGAZIONE PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO**

- lo smacchio della legna potrà essere realizzato esclusivamente con l’uso di animali da soma;
- le operazioni di esbosco dovranno essere realizzate al di fuori del periodo di riproduzione della fauna di interesse conservazionistico, in particolare tali operazioni potranno essere svolte dal 1 di agosto al 15 di marzo;
- durante le operazioni di esbosco dei prodotti legnosi, dovranno essere prese tutte le misure volte a minimizzare i danni alle piante in piedi, alla rinnovazione e al suolo;
- i sistemi di concentrazione ed esbosco non dovranno innescare fenomeni di degradazione del suolo, non dovranno alterare la qualità delle acque e non dovranno provocare impatti negativi a valle delle aree utilizzate;
- dovrà essere evitato, per quanto possibile, che la ramaglia e gli altri residui delle utilizzazioni boschive siano distribuiti sulla superficie di taglio, anche se depezzati, a meno che non siano stati preventivamente tritati, sono fatte salve le indicazioni per il mantenimento del legno morto (5 piante/ettaro morte o deperienti).

#### **CONCLUSIONI**

Si ritiene improbabile che l’intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate le specifiche misure di mitigazione indicate, produca incidenze negative significative sugli habitat e/o sulle specie del Sito.

Settore Tutela della Natura e del Mare  
Il Dirigente  
(Ing. Gilda Ruberti)

*D.N.*

*Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:*

- giurisdizionale al T.A.R. della Toscana ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;*
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.*